Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell'ambito della previdenza professionale 2026

del ...

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 18 aprile 1984[1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 1 cpv. 3

[3] Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento. La 13ª mensilità della rendita di vecchiaia di cui all'articolo 34ter della legge federale del 26 dicembre 1946[2] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) non è presa in considerazione per la valutazione dell'adeguatezza di un piano di previdenza.

Art. 27h cpv. 1

[1] Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli ac-

1 RS **831.441.1**
2 RS **831.10**

cantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali di previdenza, compresi gli accantonamenti tecnici.

Art. 53 cpv. 6 e 7

6 La legge del 23 giugno 2006[3] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui un istituto di previdenza agisce quale cedente sono autorizzate alle seguenti condizioni:

a. fino al massimo all'1 per cento del patrimonio di previdenza per la gestione delle liquidità dell'istituto di previdenza e in particolare per la copertura degli impegni derivanti dalla copertura di rischi di cambio;

b. fino al massimo al 4 per cento del patrimonio di previdenza per al massimo 30 giorni civili per la copertura di un bisogno di liquidità connesso alla copertura di rischi di cambio.

7 Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non devono aver alcun effetto leva sul patrimonio investito.

Art. 55 lett. e

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

e. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere senza copertura dei rischi di cambio;

Art. 62a cpv. 1

1 L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella LAVS[4] vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

Art. 62d

L'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021[5] della LAVS[6] vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.

Allegato cpv. 1

1 Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:

3 RS **951.31**
4 RS **831.10**
5 RU **2023** 92
6 RS **831.10**

$$\frac{\text{Pp x 100}}{\text{Cp}} = \text{grado di copertura in percentuale}$$

Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici).

2. Ordinanza del 13 novembre 1985[7] sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Art. 2 cpv. 2 e 3

[2] L'intestatario può:

a. designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i loro diritti;

b. includere nella cerchia dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 una o più persone menzionate al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i loro diritti;

c. modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

[3] In caso di precisazione dei diritti, l'intestatario non può ridurre la frazione di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento.

3. Ordinanza del 3 ottobre 1994[8] sul libero passaggio (OLP)

Art. 8a cpv. 1

[1] In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero

7 RS **831.461.3**
8 RS **831.425**

passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici effettuati fino al momento del promovimento della procedura di divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 2[9]. L'articolo 65*d* capoverso 4 LPP[10] non è applicabile.

Art. 15 cpv. 3

[3] In caso di precisazione dei diritti, gli assicurati non possono ridurre la frazione di uno dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1 o 2 a meno del 10 per cento.

II

[1] La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2026.

[2] Gli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 15 capoverso 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

9 RS **831.441.1**
10 RS **831.40**